SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la società «Champion Europe Services Srl». (Decreto n. 54638). *(10A13152)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento di mobilità in deroga per la società «Gabetti Property Solution Agency Spa e Gabetti Property Solution Spa». (Decreto n. 54639). *(10A13153)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Eridania Sadam Spa». (Decreto n. 54640). *(10A13154)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Output Srl». (Decreto n. 54641). *(10A13155)*

DECRETO 15 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Myair.Com Spa». (Decreto n. 54635). *(10A13156)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16

Camera dei deputati

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esecizio 2009 (articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2) *(10A12390)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2010, n. **186**.

Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll.;

Vista la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità della normativa

1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, concernente la lotta ai nematodi a cisti della patata, che abroga la direttiva 69/465/CEE recepita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1971, n. 164.

2. Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate: «nematodi a cisti della patata».

3. La lotta contro i nematodi a cisti della patata, consiste nell'attuazione di interventi atti a:

a) localizzarne la presenza e determinarne la distribuzione;

b) prevenirne la diffusione;

c) qualora vengano individuati, combatterli.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato dal Servizio fitosanitario competente, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *g)*, della direttiva 2000/29/CE;

b) varietà di patata resistente: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;

c) esame: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;

d) indagine: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio della Repubblica;

e) parcella: un appezzamento di terreno condotto dal medesimo coltivatore, delimitato da confini identificabili (strade, capezzagne, canali, scoline ecc.), soggetto al medesimo avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e tecniche colturali.

Capo II

INDIVIDUAZIONE

Art. 3.

Esami ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.

2. L'esame ufficiale di cui al comma 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame, né sono state coltivate successivamente all'esame.

3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2.

4. I Servizi fitosanitari regionali competenti, ove non esista rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, possono stabilire che l'esame ufficiale di cui al comma 1 non è necessario per:

a) la messa a dimora delle piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita;

b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita;

c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.

Art. 4.

Modalità d'esame

1. Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all'allegato II.

2. Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata, conformemente all'allegato II, ovvero una verifica conformemente alla sezione I dell'allegato III.

Art. 5.

Indagini ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

2. Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformità al punto 2 dell'allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell'allegato III.

3. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono i risultati delle indagini ufficiali al Servizio fitosanitario centrale ogni anno entro il 1° marzo, in conformità a quanto previsto nell'allegato III, sezione II.

Art. 6.

Registro ufficiale degli esami

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio riporta i risultati degli esami ufficiali effettuati nelle parcelle in un apposito registro ufficiale.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio riporta nel registro ufficiale di cui al comma 1, l'informazione relativa ai risultati dell'esame ufficiale, di cui agli articoli 3 e 5, effettuati su una parcella, sia se non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, sia se è stata trovata infestata.

3. I dati del registro ufficiale di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità da questo definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in agricoltura (SIAN).

Art. 7.

Contaminazione

1. Le patate o le piante di cui all'allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

Capo III

MISURE DI LOTTA

Art. 8.

Programma ufficiale di lotta

1. I servizi fitosanitari competenti dispongono che in una parcella che, dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, risulta infestata da nematodi a cisti della patata non è possibile:

a) piantare patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata;

b) impiantare o immagazzinare piante di cui all'allegato I destinate al reimpianto.

2. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, purché siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono che le parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli.

4. Il programma di cui al comma 3 tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nel territorio di competenza dei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varietà di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell'allegato IV, e di altre misure, ove opportuno.

5. Il contenuto del programma di cui al comma 3 è trasmesso al Servizio fitosanitario centrale che provvederà a notificarlo alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varietà di patate diverse da quelle già notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE è quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell'allegato IV del presente decreto. Il test di resistenza è effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell'allegato IV.

Art. 9.

Misure fitosanitarie

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all'allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 6:

a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione dei Servizi fitosanitari regionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato dalla Commissione UE, basato sulla dimostrazione scientifica dell'inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

b) le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 2, dell'allegato III;

c) le piante di cui al punto 2 dell'allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.

Art. 10.

Esami particolari

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo della parcella in cui si ha la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata, risultante dalla perdita o dall'alterazione dell'efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Per i casi di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati. I risultati vengono segnalati al Servizio fitosanitario centrale.

3. I particolari della conferma di cui al comma 2 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 10 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Varietà resistenti

1. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco di tutte le nuove varietà di patate per le quali il test ufficiale ha accertato la resistenza ai nematodi a cisti della patata, indicando le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni a cui le varietà sono resistenti, il grado di resistenza e l'anno in cui ciò è stato determinato.

Art. 12.

Revoca delle restrizioni

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone l'aggiornamento del registro ufficiale di cui all'articolo 6, per la parcella in cui, dopo l'attuazione delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 3, dell'allegato III, non è confermata la presenza di nematodi a cisti della patata e revoca tutte le restrizioni imposte per la parcella interessata.

Art. 13.

Prove scientifiche e selezione varietale

1. Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8, conformemente al Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 14.

Misure addizionali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, può adottare per la produzione nazionale, misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purché siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll., è abrogato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*

(previsto dall'art. 3)

Elenco delle piante di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9.

1. Piante ospiti con radici:

Capsicum spp.,
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.,
Solanum melongena L.

2. *a)* Altre piante con radici:

Allium porrum L.,
Beta vulgaris L.,
Brassica spp.,
Fragaria L.,
Asparagus officinalis L.

b) Bulbi, tuberi e rizomi che non sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III, coltivati in terra e destinati all'impianto, diversi da quelli che, in base al tipo di confezione o ad altre indicazioni, risultano destinati alla vendita ad utenti finali che non producono a titolo professionale piante o fiori da taglio:

Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L.,
Dahlia spp.,
Gladiolus Tourn. Ex L.,
Hyacinthus spp.,
Iris spp.,
Lilium spp.,
Narcissus L.,
Tulipa L.

ALLEGATO *II*

(previsto dall'art. 2)

1. Procedure di campionamento e di analisi per l'esame ufficiale di cui all'articolo 4:

a) per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1500 ml terreno/ha, prelevato con almeno 100 carote/ha, di preferenza secondo una griglia rettangolare che copre l'intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e più di 20 m in lunghezza. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l'estrazione di cisti, l'identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza;

b) per l'analisi si applicano i metodi per l'estrazione di nematodi a cisti della patata descritti nelle procedure fitosanitarie o nei protocolli diagnostici pertinenti per *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis*: norme EPPO.

2. Procedure di campionamento e di analisi per l'indagine ufficiale di cui all'articolo 5:

a) campionamento:

come descritto al punto 1, con campione minimo di terreno di almeno 400 ml/ha;

oppure

campionamento mirato di almeno 400 ml di terreno dopo esame visuale delle radici quando i sintomi siano visibili;

oppure

campionamento di almeno 400 ml di terreno a contatto con i tuberi, dopo il raccolto, purché la parcella nella quale le patate sono state coltivate sia identificabile;

b) le procedure per l'analisi sono quelle indicate al punto 1.

3. In via eccezionale, le dimensioni standard di campionamento di cui al punto 1 possono essere ridotte a 400 ml di terreno/ha purché:

a) sia possibile dimostrare che nella parcella non sono state coltivate o non erano presenti piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I nei sei anni precedenti l'esame ufficiale;

oppure

b) gli ultimi due esami ufficiali eseguiti su campioni di 1500 ml terreno/ha non abbiano rivelato la presenza di nematodi a cisti della patata e non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 3, comma 1 dopo il primo esame ufficiale;

oppure

c) non siano stati identificati nella parcella nematodi a cisti della patata o cisti di nematodi senza contenuto vivo nell'ultimo esame ufficiale eseguito su un campione di almeno 1.500 ml terreno/ha e nella parcella non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, comma 1, successivamente all'ultimo esame ufficiale.

I risultati di altri esami ufficiali eseguiti prima del 1° luglio 2010 possono essere considerati esami ufficiali ai sensi delle lettere *b)* e *c)*.

4. A titolo di deroga, le dimensioni del campionamento di cui ai punti 1 e 3 possono essere ridotte per parcelle di superficie superiore a 8 ha e 4 ha rispettivamente:

a) nel caso di dimensioni standard di cui al punto 1, i primi 8 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 400 ml di terreno/ha;

b) nel caso di dimensioni ridotte di cui al punto 3, i primi 4 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ulteriormente ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 200 ml di terreno/ha.

5. Nei successivi esami ufficiali di cui all'articolo 3, comma 1, può essere utilizzato il campione di dimensioni ridotte di cui ai punti 3 e 4, fino a quando nella parcella non è rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata.

6. A titolo di deroga, le dimensioni standard del campione di terreno di cui al punto 1 possono essere ridotte ad un minimo di 200 ml di terreno/ha purché la parcella si trovi in una zona dichiarata indenne da nematodi a cisti della patata e dichiarata, tutelata e sottoposta ad indagine in conformità alle pertinenti Norme internazionali per le misure fitosanitarie. I particolari relativi a tali zone sono comunicati per iscritto al Servizio fitosanitario centrale.

7. Le dimensioni minime del campione di terreno sono in tutti i casi pari a 100 ml di terreno per parcella.

ALLEGATO *III*

(previsto all'art. 3)

SEZIONE I

Verifica

Conformemente all'articolo 4, comma 2, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce che alla data della verifica uno dei criteri seguenti è soddisfatto:

dai risultati di analisi adeguate, approvate ufficialmente, emerge l'assenza di nematodi a cisti della patata nella parcella negli ultimi dodici anni,

oppure

dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi dodici anni nella parcella non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I.

SEZIONE II

Indagini

Le indagini ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1, sono svolte su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini sono comunicati per iscritto al Servizio fitosanitario centrale entro il 1° marzo per i precedenti dodici mesi.

SEZIONE III

Misure ufficiali

1. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, e all'allegato I, punto 2.b), sono:

a) disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

b) eliminazione pressoché completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

2. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, consistono nella consegna ad un impianto di trasformazione o selezione che disponga di procedure per lo smaltimento dei rifiuti adeguate e approvate ufficialmente, e in relazione al quale sia stata stabilita l'assenza del rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

3. Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 12 consistono nella ripetizione del campionamento ufficiale nella parcella che dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, risulta infestata e nell'effettuazione di analisi con uno dei metodi descritti nell'allegato II, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza di nematodi a cisti della patata o dall'ultima coltura di patate. Detto periodo può essere ridotto ad un minimo di tre anni purché siano state attuate le misure di controllo approvate ufficialmente.

———

ALLEGATO *IV*

(previsto dall'art. 8)

SEZIONE I

Grado di resistenza

Il grado di suscettibilità delle patate ai nematodi a cisti della patata, di cui all'articolo 8, comma 4, è quantificato in base alla scala di punteggio standard riportata qui di seguito.

Il punteggio 9 indica il livello massimo di resistenza.

Suscettibilità relativa (%)	Punteggio
< 1	9
1,1 – 3	8
3,1 – 5	7
5,1 – 10	6
10,1 – 15	5
15,1 – 25	4
25,1 – 50	3
50,1 – 100	2
> 100	1

SEZIONE II

Protocollo per il test di resistenza

1. Il test è realizzato in un impianto di quarantena o all'esterno, in serra, o in camere climatizzate.

2. Il test è realizzato in vasi, ciascuno dei quali contiene almeno un litro di terreno o di substrato adeguato.

3. La temperatura del terreno nel corso del test non deve superare i 25 °C; il terreno è adeguatamente irrigato.

4. Per l'impianto della varietà sottoposta al test o della varietà di controllo viene utilizzato un occhio di patata per ogni varietà sottoposta al test o varietà di controllo; si raccomanda di eliminare tutti i gambi tranne uno.

5. In ogni test è utilizzata come varietà di controllo a suscettibilità standard la varietà di patata «Desirée»; ad essa possono essere aggiunte ulteriori varietà di controllo completamente suscettibili che siano di interesse locale, a fini di verifica interna. La varietà di controllo a suscettibilità standard può essere sostituita qualora la ricerca indichi che altre varietà sono più idonee o più accessibili.

6. Per i patotipi Ro1, Ro5, Pa1 e Pa3 sono utilizzate le seguenti popolazioni standard di nematodi a cisti della patata:

Ro1: popolazione Ecosse;

Ro5: popolazione Harmerz;

Pa1: popolazione Scottish;

Pa3: popolazione Chavornay.

Possono essere aggiunte altre popolazioni di nematodi a cisti della patata di interesse locale.

7. L'identità della popolazione standard utilizzata è controllata con metodi adeguati; si raccomanda di utilizzare per i test almeno due varietà resistenti o due cloni standard differenziali con capacità di resistenza nota.

8. L'*inoculum* di nematodi a cisti della patata (Pi) comprende in totale di 5 uova e larve infette per ml di terreno; si raccomanda di determinare il numero di nematodi a cisti della patata da inoculare per ml di terreno con esperimenti di schiusa. I nematodi a cisti della patata possono essere inoculati come cisti o come combinato di uova e larve in sospensione.

9. La vitalità del contenuto delle cisti di nematode della patata utilizzate come *inoculum* è almeno del 70%; si raccomanda che le cisti abbiano tra 6 e 24 mesi d'età e siano state conservate a 4 °C almeno per 4 mesi immediatamente prima dell'utilizzazione.

10. Vi sono almeno 4 ripetizioni (vasi) per ogni combinazione di popolazione di nematodi a cisti della patata e varietà di patata sottoposta a test; si raccomanda di utilizzare almeno 10 ripetizioni per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

11. La durata del test è di almeno 3 mesi; prima di interrompere l'esperimento deve essere verificata la maturità delle femmine in fase di sviluppo.

12. Le cisti di nematodi a cisti della patata delle 4 repliche sono estratte e contate separatamente per ogni vaso.

13. La popolazione finale (Pf) per la varietà di controllo a suscettibilità standard a conclusione del test di resistenza è determinata contando le cisti di tutte le repliche e le uova e larve di almeno 4 repliche.

14. Deve essere ottenuto un tasso di moltiplicazione di almeno 20 × (Pf/Pi) per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

15. Il coefficiente di variazione (CV) per la varietà di controllo a suscettibilità standard non deve superare il 35%.

16. La suscettibilità relativa della varietà di patata sottoposta a test rispetto alla varietà di controllo a suscettibilità standard è determinata ed espressa in percentuale in base alla formula:

$$Pf_{\text{varietà test}} / Pf_{\text{varietà di controllo a suscettibilità standard}} \times 100\ \%.$$

17. Nel caso in cui una varietà di patata sottoposta a test abbia una suscettibilità relativa superiore al 3%, è sufficiente contare il numero delle cisti. Nei casi in cui la suscettibilità relativa sia inferiore al 3%, occorre contare, oltre al numero delle cisti, il numero delle uova e delle larve.

18. Qualora dai risultati del test del primo anno emerga che una varietà è totalmente suscettibile ad un patotipo, non è necessario ripetere i test nel secondo anno.

19. I risultati del test sono confermati da almeno un'altra prova effettuata nel corso di un altro anno; la media aritmetica della suscettibilità relativa nei due anni è utilizzata per determinare il punteggio in base alla scala di punteggio standard.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'allegato A, della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O, così recita:

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— La direttiva 2000/29/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169.

— La direttiva 69/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 1969, n. L 323.

— La direttiva 2007/33/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2007, n. L 156.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2007/33/CE si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 69/465/CEE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si vedano note alle premesse.

— Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.», così recita:

«Art. 52 *(Comitato fitosanitario nazionale)*. — 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.».

— Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.

10G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2010.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il comma 6-*bis* del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinquies* del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero della Difesa - Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n. 8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con le quali ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 16, foglio n. 329

ALLEGATO

ASSUNZIONI art. 66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133.				
Amministrazioni	**Unità da assumere**	**Oneri a regime**	**Cessazioni anno 2009 e budget assunzionale anno 2010**	**Unità cessate nel 2009 e limite unità assumibili nel 2010**
Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri	**1810**	**€ 66.015.541,59**	**€ 68.787.169,28**	**1823**
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	**2033**	**€ 69.429.500,00**	**€ 92.235.100,00**	**2033**

10A13184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Nardò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nardò (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nardò (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni D'Onofrio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nardò (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data l° ottobre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 68610 del 1° ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nardò (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Giovanni D'Onofrio.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A13509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natalino Manno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 settembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con nota acquisita in pari data al protocollo dell'ente, anche il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1368/2010/Area 2^ del 1° ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natalino Manno.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A13510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Gaggio Montano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gaggio Montano (Bologna);

Considerato altresì che, in data 21 settembre 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gaggio Montano (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gaggio Montano (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Gualandi.

Il citato amministratore, in data 21 settembre 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gaggio Montano (Bologna).

Roma, 21 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A13511

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2010.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 78604 del 7 ottobre 2010, che ha disposto per il 15 ottobre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 78604 del 7 ottobre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 1,441. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,564.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,194 ed a 2,439.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A13533

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della Fondazione «ADC - Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Formazione» in breve «Fondazione ADC», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 12 maggio 2010 prot. m dg DAG 2 luglio 2010 n. 91937.E, con la quale la dott.ssa Iaria Vilma, nata a Reggio Calabria il 7 febbraio 1943, in qualità di legale rappresentante della Fondazione «ADC - Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Formazione» in breve «Fondazione ADC», con sede legale in Roma, via B. Postorino n. 7, Codice fiscale n. 97407770581 e P. I.V.A. 09948331005, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della «Fondazione ADC» tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via B. Postorino n. 7;

che i formatori nelle persone di:

avv. Buti Andrea, nato a Camerino (Macerata) il 25 dicembre 1967,

prof. Flamini Antonio, nato a Matelica il 27 agosto 1947,

prof Olivieri Gennaro, nato a Maddaloni (Caserta) il 30 maggio 1942,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della Fondazione «ADC - Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Formazione» in breve «Fondazione ADC», con sede legale in Roma, via B. Postorino n. 7, codice fiscale n. 97407770581 e P. I.V.A. 09948331005, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12976

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, della società a responsabilità limitata con socio unico «Comunic'Arte S.r.l», in Tortoreto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 31 maggio 2010 (prot. m. dag 10 giugno 2010 n. 82549.E), integrata con nota (prot DIGSIA n. 22348/E del 14 settembre 2010), con la quale la società a responsabilità limitata con socio unico «Comunic'Arte S.r.l.», con sede legale in Tortoreto (Teramo), via Trieste n. 71, codice fiscale n. 01481500674, sito internet http://www.fallimentieaste.it/, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di: L'Aquila;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata con socio unico «Comunic'Arte S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 23 settembre 2010 n. 120610.E);

Dispone

l'iscrizione della società a responsabilità limitata con socio unico «Comunic'Arte S.r.l.», con sede legale in Tortoreto (Teramo), via Trieste n. 71, codice fiscale n. 01481500674, sito internet http://www.fallimentieaste.it/, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'Appello di: L'Aquila.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Behshid Lashgari, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Behshid Lashgari cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di Estetista, conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, favorevole al riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto in Iran e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi degli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, si è reso necessario richiedere alla Regione Lazio, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Provincia di Roma del 24 maggio 2010, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 14 luglio 2009;

Visto il decreto direttoriale 175/I/2010 che erroneamente indicava il nome Beshid anziché Behshid.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo professionale di «Estetista» conseguito in Iran, rilasciato in data 27 settembre 1998 alla signora Behshid Lashgari nata il 25 giugno 1962 a Teheran (Iran), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 175/I/2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salento».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 12 settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Salento» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini e la indicazione geografica tipica dei vini «Salento»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Salento» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Salento», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 12 settembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a indicazione geografica tipica «Salento», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Salento» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Salento» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "SALENTO"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Salento", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Salento", è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falangina b.;
Fiano b.;
Francavilla;
Greco b.;
Greco bianco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco n.(da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;

Malvasia b. (dal Malvasia bianca e/o Malvasia
bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o
Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Vermentino b.;
Verdicchio b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature"rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Salento" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento", a tonnellate 17 per la tipologia Rosso Primitivo; a tonnellate 23 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 26 per quelle derivate da uve a bacca bianca; con o senza la specificazione del vitigno.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica " Salento ", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per i bianchi;

11,0% per i rosati;

11,5% per i rossi.

12,0% per il Primitivo.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature, per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica " Salento " passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Salento” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall’art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica " Salento ", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

" Salento " bianco 10,5%;
" Salento " rosso 12,0%;
" Salento " rosato 11,5%;
" Salento " novello 11,0%;
" Salento " passito secondo la vigente normativa.
“Salento” da uve stramature 15%vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Salento” frizzante e spumante all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Salento” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Salento " è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica " Salento " può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SALENTO BIANCO	C004	X	888	1	X	X	E	0	X
SALENTO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	888	1	F	X	L	0	X
SALENTO BIANCO FRIZZANTE	C004	X	888	1	X	X	F	0	X
SALENTO BIANCO PASSITO	C004	X	888	1	D	X	E	0	X
SALENTO BIANCO SPUMANTE	C004	X	888	1	X	X	B	0	X
SALENTO ROSSO	C004	X	999	2	X	X	E	0	X
SALENTO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C004	X	999	2	F	X	L	0	X
SALENTO ROSSO FRIZZANTE	C004	X	999	2	X	X	F	0	X
SALENTO ROSSO NOVELLO	C004	X	999	2	C	X	E	0	X
SALENTO ROSSO PASSITO	C004	X	999	2	D	X	E	0	X
SALENTO ROSATO	C004	X	999	3	X	X	E	0	X
SALENTO ROSATO FRIZZANTE	C004	X	999	3	X	X	F	0	X
SALENTO ROSATO NOVELLO	C004	X	999	3	C	X	E	0	X
SALENTO ROSATO SPUMANTE	C004	X	999	3	X	X	B	0	X
SALENTO AGLIANICO	C004	X	002	2	X	X	E	0	X
SALENTO AGLIANICO DA UVE STRAMATURE	C004	X	002	2	F	X	L	0	X
SALENTO AGLIANICO FRIZZANTE	C004	X	002	2	X	X	F	0	X
SALENTO AGLIANICO NOVELLO	C004	X	002	2	C	X	E	0	X
SALENTO AGLIANICO PASSITO	C004	X	002	2	D	X	E	0	X
SALENTO ALEATICO	C004	X	009	2	X	X	E	0	X
SALENTO ALEATICO DA UVE STRAMATURE	C004	X	009	2	F	X	L	0	X
SALENTO ALEATICO FRIZZANTE	C004	X	009	2	X	X	F	0	X
SALENTO ALEATICO NOVELLO	C004	X	009	2	C	X	E	0	X
SALENTO ALEATICO PASSITO	C004	X	009	2	D	X	E	0	X
SALENTO BARBERA N.	C004	X	019	2	X	X	E	0	X
SALENTO BARBERA N. DA UVE STRAMATURE	C004	X	019	2	F	X	L	0	X
SALENTO BARBERA N. FRIZZANTE	C004	X	019	2	X	X	F	0	X
SALENTO BARBERA N. NOVELLO	C004	X	019	2	C	X	E	0	X
SALENTO BARBERA N. PASSITO	C004	X	019	2	D	X	E	0	X
SALENTO BIANCO DI ALESSANO	C004	X	028	1	X	X	E	0	X
SALENTO BIANCO DI ALESSANO DA UVE STRAMATURE	C004	X	028	1	F	X	L	0	X
SALENTO BIANCO DI ALESSANO FRIZZANTE	C004	X	028	1	X	X	F	0	X
SALENTO BIANCO DI ALESSANO PASSITO	C004	X	028	1	D	X	E	0	X
SALENTO BIANCO DI ALESSANO SPUMANTE	C004	X	028	1	X	X	B	0	X
SALENTO BOMBINO BIANCO	C004	X	032	1	X	X	E	0	X
SALENTO BOMBINO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	032	1	F	X	L	0	X

SALENTO BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C004	X	032	1	X	X	F	0	X
SALENTO BOMBINO BIANCO PASSITO	C004	X	032	1	D	X	E	0	X
SALENTO BOMBINO BIANCO SPUMANTE	C004	X	032	1	X	X	B	0	X
SALENTO BOMBINO NERO	C004	X	033	2	X	X	E	0	X
SALENTO BOMBINO NERO DA UVE STRAMATURE	C004	X	033	2	F	X	L	0	X
SALENTO BOMBINO NERO FRIZZANTE	C004	X	033	2	X	X	F	0	X
SALENTO BOMBINO NERO NOVELLO	C004	X	033	2	C	X	E	0	X
SALENTO BOMBINO NERO PASSITO	C004	X	033	2	D	X	E	0	X
SALENTO CABERNET FRANC	C004	X	042	2	X	X	E	0	X
SALENTO CABERNET FRANC DA UVE STRAMATURE	C004	X	042	2	F	X	L	0	X
SALENTO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C004	X	042	2	X	X	F	0	X
SALENTO CABERNET FRANC NOVELLO	C004	X	042	2	C	X	E	0	X
SALENTO CABERNET FRANC PASSITO	C004	X	042	2	D	X	E	0	X
SALENTO CABERNET SAUVIGNON	C004	X	043	2	X	X	E	0	X
SALENTO CABERNET SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C004	X	043	2	F	X	L	0	X
SALENTO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C004	X	043	2	X	X	F	0	X
SALENTO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C004	X	043	2	C	X	E	0	X
SALENTO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C004	X	043	2	D	X	E	0	X
SALENTO CHARDONNAY	C004	X	298	1	X	X	E	0	X
SALENTO CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C004	X	298	1	F	X	L	0	X
SALENTO CHARDONNAY FRIZZANTE	C004	X	298	1	X	X	F	0	X
SALENTO CHARDONNAY PASSITO	C004	X	298	1	D	X	E	0	X
SALENTO CHARDONNAY SPUMANTE	C004	X	298	1	X	X	B	0	X
SALENTO FALANGHINA	C004	X	079	1	X	X	E	0	X
SALENTO FALANGHINA DA UVE STRAMATURE	C004	X	079	1	F	X	L	0	X
SALENTO FALANGHINA FRIZZANTE	C004	X	079	1	X	X	F	0	X
SALENTO FALANGHINA PASSITO	C004	X	079	1	D	X	E	0	X
SALENTO FALANGHINA SPUMANTE	C004	X	079	1	X	X	B	0	X
SALENTO FIANO	C004	X	081	1	X	X	E	0	X
SALENTO FIANO DA UVE STRAMATURE	C004	X	081	1	F	X	L	0	X
SALENTO FIANO FRIZZANTE	C004	X	081	1	X	X	F	0	X

SALENTO FIANO PASSITO	C004	X	081	1	D	X	E	0	X
SALENTO FIANO SPUMANTE	C004	X	081	1	X	X	B	0	X
SALENTO FRANCAVILLA	C004	X	085	1	X	X	E	0	X
SALENTO FRANCAVILLA DA UVE STRAMATURE	C004	X	085	1	F	X	L	0	X
SALENTO FRANCAVILLA FRIZZANTE	C004	X	085	1	X	X	F	0	X
SALENTO FRANCAVILLA PASSITO	C004	X	085	1	D	X	E	0	X
SALENTO FRANCAVILLA SPUMANTE	C004	X	085	1	X	X	B	0	X
SALENTO GRECO B.	C004	X	097	1	X	X	E	0	X
SALENTO GRECO B. DA UVE STRAMATURE	C004	X	097	1	F	X	L	0	X
SALENTO GRECO B. FRIZZANTE	C004	X	097	1	X	X	F	0	X
SALENTO GRECO B. PASSITO	C004	X	097	1	D	X	E	0	X
SALENTO GRECO B. SPUMANTE	C004	X	097	1	X	X	B	0	X
SALENTO GRECO BIANCO	C004	X	098	1	X	X	E	0	X
SALENTO GRECO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	098	1	F	X	L	0	X
SALENTO GRECO BIANCO FRIZZANTE	C004	X	098	1	X	X	F	0	X
SALENTO GRECO BIANCO PASSITO	C004	X	098	1	D	X	E	0	X
SALENTO GRECO BIANCO SPUMANTE	C004	X	098	1	X	X	B	0	X
SALENTO IMPIGNO	C004	X	107	1	X	X	E	0	X
SALENTO IMPIGNO DA UVE STRAMATURE	C004	X	107	1	F	X	L	0	X
SALENTO IMPIGNO FRIZZANTE	C004	X	107	1	X	X	F	0	X
SALENTO IMPIGNO PASSITO	C004	X	107	1	D	X	E	0	X
SALENTO IMPIGNO SPUMANTE	C004	X	107	1	X	X	B	0	X
SALENTO INCROCIO MANZONI 6.0.13 B.	C004	X	299	1	X	X	E	0	X
SALENTO INCROCIO MANZONI 6.0.13 B. DA UVE STRAMATURE	C004	X	299	1	F	X	L	0	X
SALENTO INCROCIO MANZONI 6.0.13 B. FRIZZANTE	C004	X	299	1	X	X	F	0	X
SALENTO INCROCIO MANZONI 6.0.13 B. PASSITO	C004	X	299	1	D	X	E	0	X
SALENTO INCROCIO MANZONI 6.0.13 B. SPUMANTE	C004	X	299	1	X	X	B	0	X
SALENTO LACRIMA	C004	X	111	2	X	X	E	0	X
SALENTO LACRIMA DA UVE STRAMATURE	C004	X	111	2	F	X	L	0	X
SALENTO LACRIMA FRIZZANTE	C004	X	111	2	X	X	F	0	X
SALENTO LACRIMA NOVELLO	C004	X	111	2	C	X	E	0	X
SALENTO LACRIMA PASSITO	C004	X	111	2	D	X	E	0	X
SALENTO LAMBRUSCO N.	C004	X	LAM	2	X	X	E	0	X
SALENTO LAMBRUSCO N. FRIZZANTE	C004	X	LAM	2	X	X	F	0	X
SALENTO LAMBRUSCO N. DA UVE STRAMATURE	C004	X	LAM	2	F	X	L	0	X
SALENTO LAMBRUSCO N. NOVELLO	C004	X	LAM	2	C	X	E	0	X

SALENTO LAMBRUSCO N. PASSITO	C004	X	LAM	2	D	X	E	0	X
SALENTO MALBECH	C004	X	127	2	X	X	E	0	X
SALENTO MALBECH DA UVE STRAMATURE	C004	X	127	2	F	X	L	0	X
SALENTO MALBECH FRIZZANTE	C004	X	127	2	X	X	F	0	X
SALENTO MALBECH NOVELLO	C004	X	127	2	C	X	E	0	X
SALENTO MALBECH PASSITO	C004	X	127	2	D	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA B.	C004	X	MAB	1	X	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA B. DA UVE STRAMATURE	C004	X	MAB	1	F	X	L	0	X
SALENTO MALVASIA B. FRIZZANTE	C004	X	MAB	1	X	X	F	0	X
SALENTO MALVASIA B. PASSITO	C004	X	MAB	1	D	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA B. SPUMANTE	C004	X	MAB	1	X	X	B	0	X
SALENTO MALVASIA N.	C004	X	MAN	2	X	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA N. DA UVE STRAMATURE	C004	X	MAN	2	F	X	L	0	X
SALENTO MALVASIA N. FRIZZANTE	C004	X	MAN	2	X	X	F	0	X
SALENTO MALVASIA N. NOVELLO	C004	X	MAN	2	C	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA N. PASSITO	C004	X	MAN	2	D	X	E	0	X
SALENTO MERLOT	C004	X	146	2	X	X	E	0	X
SALENTO MERLOT DA UVE STRAMATURE	C004	X	146	2	F	X	L	0	X
SALENTO MERLOT FRIZZANTE	C004	X	146	2	X	X	F	0	X
SALENTO MERLOT NOVELLO	C004	X	146	2	C	X	E	0	X
SALENTO MERLOT PASSITO	C004	X	146	2	D	X	E	0	X
SALENTO MOSCATELLO SELVATICO	C004	X	307	1	X	X	E	0	X
SALENTO MOSCATELLO SELVATICO DA UVE STRAMATURE	C004	X	307	1	F	X	L	0	X
SALENTO MOSCATELLO SELVATICO FRIZZANTE	C004	X	307	1	X	X	F	0	X
SALENTO MOSCATELLO SELVATICO PASSITO	C004	X	307	1	D	X	E	0	X
SALENTO MOSCATELLO SELVATICO SPUMANTE	C004	X	307	1	X	X	B	0	X
SALENTO MOSCATO BIANCO	C004	X	MOS	1	X	X	E	0	X
SALENTO MOSCATO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	MOS	1	F	X	L	0	X
SALENTO MOSCATO BIANCO SPUMANTE	C004	X	MOS	1	X	X	B	0	X
SALENTO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C004	X	MOS	1	X	X	F	0	X
SALENTO MOSCATO BIANCO PASSITO	C004	X	MOS	1	D	X	E	0	X
SALENTO NEGRO AMARO	C004	X	163	2	X	X	E	0	X
SALENTO NEGRO AMARO DA UVE STRAMATURE	C004	X	163	2	F	X	L	0	X
SALENTO NEGRO AMARO FRIZZANTE	C004	X	163	2	X	X	F	0	X
SALENTO NEGRO AMARO NOVELLO	C004	X	163	2	C	X	E	0	X
SALENTO NEGRO AMARO PASSITO	C004	X	163	2	D	X	E	0	X

SALENTO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO	C004	X	361	2	X	X	E	0	X
SALENTO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO DA UVE STRAMATURE	C004	X	361	2	F	X	L	0	X
SALENTO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO FRIZZANTE	C004	X	361	2	X	X	F	0	X
SALENTO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO NOVELLO	C004	X	361	2	C	X	E	0	X
SALENTO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO PASSITO	C004	X	361	2	D	X	E	0	X
SALENTO NOTARDOMENICO	C004	X	174	2	X	X	E	0	X
SALENTO NOTARDOMENICO DA UVE STRAMATURE	C004	X	174	2	F	X	L	0	X
SALENTO NOTARDOMENICO FRIZZANTE	C004	X	174	2	X	X	F	0	X
SALENTO NOTARDOMENICO NOVELLO	C004	X	174	2	C	X	E	0	X
SALENTO NOTARDOMENICO PASSITO	C004	X	174	2	D	X	E	0	X
SALENTO PAMPANUTO	C004	X	179	1	X	X	E	0	X
SALENTO PAMPANUTO DA UVE STRAMATURE	C004	X	179	1	F	X	L	0	X
SALENTO PAMPANUTO FRIZZANTE	C004	X	179	1	X	X	F	0	X
SALENTO PAMPANUTO PASSITO	C004	X	179	1	D	X	E	0	X
SALENTO PAMPANUTO SPUMANTE	C004	X	179	1	X	X	B	0	X
SALENTO PETIT VERDOT	C004	X	335	2	X	X	E	0	X
SALENTO PETIT VERDOT DA UVE STRAMATURE	C004	X	335	2	F	X	L	0	X
SALENTO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C004	X	335	2	X	X	F	0	X
SALENTO PETIT VERDOT NOVELLO	C004	X	335	2	C	X	E	0	X
SALENTO PETIT VERDOT PASSITO	C004	X	335	2	D	X	E	0	X
SALENTO PIEDIROSSO	C004	X	189	2	X	X	E	0	X
SALENTO PIEDIROSSO DA UVE STRAMATURE	C004	X	189	2	F	X	L	0	X
SALENTO PIEDIROSSO FRIZZANTE	C004	X	189	2	X	X	F	0	X
SALENTO PIEDIROSSO NOVELLO	C004	X	189	2	C	X	E	0	X
SALENTO PIEDIROSSO PASSITO	C004	X	189	2	D	X	E	0	X
SALENTO PINOT BIANCO	C004	X	193	1	X	X	E	0	X
SALENTO PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	193	1	F	X	L	0	X
SALENTO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C004	X	193	1	X	X	F	0	X
SALENTO PINOT BIANCO PASSITO	C004	X	193	1	D	X	E	0	X
SALENTO PINOT BIANCO SPUMANTE	C004	X	193	1	X	X	B	0	X
SALENTO PINOT GRIGIO	C004	X	194	1	X	X	E	0	X
SALENTO PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C004	X	194	1	F	X	L	0	X
SALENTO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C004	X	194	1	X	X	F	0	X

SALENTO PINOT GRIGIO PASSITO	C004	X	194	1	D	X	E	0	X
SALENTO PINOT GRIGIO SPUMANTE	C004	X	194	1	X	X	B	0	X
SALENTO PINOT NERO	C004	X	195	2	X	X	E	0	X
SALENTO PINOT NERO DA UVE STRAMATURE	C004	X	195	2	F	X	L	0	X
SALENTO PINOT NERO FRIZZANTE	C004	X	195	2	X	X	F	0	X
SALENTO PINOT NERO NOVELLO	C004	X	195	2	C	X	E	0	X
SALENTO PINOT NERO PASSITO	C004	X	195	2	D	X	E	0	X
SALENTO PRIMITIVO	C004	X	199	2	X	X	E	0	X
SALENTO PRIMITIVO DA UVE STRAMATURE	C004	X	199	2	F	X	L	0	X
SALENTO PRIMITIVO FRIZZANTE	C004	X	199	2	X	X	F	0	X
SALENTO PRIMITIVO NOVELLO	C004	X	199	2	C	X	E	0	X
SALENTO PRIMITIVO PASSITO	C004	X	199	2	D	X	E	0	X
SALENTO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C004	X	205	2	X	X	E	0	X
SALENTO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C004	X	205	2	F	X	L	0	X
SALENTO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C004	X	205	2	X	X	F	0	X
SALENTO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C004	X	205	2	C	X	E	0	X
SALENTO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C004	X	205	2	D	X	E	0	X
SALENTO RIESLING ITALICO	C004	X	209	1	X	X	E	0	X
SALENTO RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C004	X	209	1	F	X	L	0	X
SALENTO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C004	X	209	1	X	X	F	0	X
SALENTO RIESLING ITALICO PASSITO	C004	X	209	1	D	X	E	0	X
SALENTO RIESLING ITALICO SPUMANTE	C004	X	209	1	X	X	B	0	X
SALENTO RIESLING RENANO	C004	X	210	1	X	X	E	0	X
SALENTO RIESLING RENANO DA UVE STRAMATURE	C004	X	210	1	F	X	L	0	X
SALENTO RIESLING RENANO FRIZZANTE	C004	X	210	1	X	X	F	0	X
SALENTO RIESLING RENANO PASSITO	C004	X	210	1	D	X	E	0	X
SALENTO RIESLING RENANO SPUMANTE	C004	X	210	1	X	X	B	0	X
SALENTO SANGIOVESE	C004	X	218	2	X	X	E	0	X
SALENTO SANGIOVESE DA UVE STRAMATURE	C004	X	218	2	F	X	L	0	X
SALENTO SANGIOVESE FRIZZANTE	C004	X	218	2	X	X	F	0	X
SALENTO SANGIOVESE NOVELLO	C004	X	218	2	C	X	E	0	X
SALENTO SANGIOVESE PASSITO	C004	X	218	2	D	X	E	0	X
SALENTO SAUVIGNON	C004	X	221	1	X	X	E	0	X
SALENTO SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C004	X	221	1	F	X	L	0	X

SALENTO SAUVIGNON FRIZZANTE	C004	X	221	1	X	X	F	0	X
SALENTO SAUVIGNON PASSITO	C004	X	221	1	D	X	E	0	X
SALENTO SAUVIGNON SPUMANTE	C004	X	221	1	X	X	B	0	X
SALENTO SEMILLON	C004	X	227	1	X	X	E	0	X
SALENTO SEMILLON DA UVE STRAMATURE	C004	X	227	1	F	X	L	0	X
SALENTO SEMILLON FRIZZANTE	C004	X	227	1	X	X	F	0	X
SALENTO SEMILLON PASSITO	C004	X	227	1	D	X	E	0	X
SALENTO SEMILLON SPUMANTE	C004	X	227	1	X	X	B	0	X
SALENTO SUSUMANIELLO	C004	X	229	2	X	X	E	0	X
SALENTO SUSUMANIELLO DA UVE STRAMATURE	C004	X	229	2	F	X	L	0	X
SALENTO SUSUMANIELLO FRIZZANTE	C004	X	229	2	X	X	F	0	X
SALENTO SUSUMANIELLO NOVELLO	C004	X	229	2	C	X	E	0	X
SALENTO SUSUMANIELLO PASSITO	C004	X	229	2	D	X	E	0	X
SALENTO SYLVANER VERDE	C004	X	230	1	X	X	E	0	X
SALENTO SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C004	X	230	1	F	X	L	0	X
SALENTO SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C004	X	230	1	X	X	F	0	X
SALENTO SYLVANER VERDE PASSITO	C004	X	230	1	D	X	E	0	X
SALENTO SYLVANER VERDE SPUMANTE	C004	X	230	1	X	X	B	0	X
SALENTO SYRAH	C004	X	231	2	X	X	E	0	X
SALENTO SYRAH DA UVE STRAMATURE	C004	X	231	2	F	X	L	0	X
SALENTO SYRAH FRIZZANTE	C004	X	231	2	X	X	F	0	X
SALENTO SYRAH NOVELLO	C004	X	231	2	C	X	E	0	X
SALENTO SYRAH PASSITO	C004	X	231	2	D	X	E	0	X
SALENTO UVA DI TROIA	C004	X	247	2	X	X	E	0	X
SALENTO UVA DI TROIA DA UVE STRAMATURE	C004	X	247	2	F	X	L	0	X
SALENTO UVA DI TROIA FRIZZANTE	C004	X	247	2	X	X	F	0	X
SALENTO UVA DI TROIA NOVELLO	C004	X	247	2	C	X	E	0	X
SALENTO UVA DI TROIA PASSITO	C004	X	247	2	D	X	E	0	X
SALENTO VERDECA	C004	X	252	1	X	X	E	0	X
SALENTO VERDECA DA UVE STRAMATURE	C004	X	252	1	F	X	L	0	X
SALENTO VERDECA FRIZZANTE	C004	X	252	1	X	X	F	0	X
SALENTO VERDECA PASSITO	C004	X	252	1	D	X	E	0	X
SALENTO VERDECA SPUMANTE	C004	X	252	1	X	X	B	0	X
SALENTO VERDICCHIO	C004	X	254	1	X	X	E	0	X
SALENTO VERDICCHIO DA UVE STRAMATURE	C004	X	254	1	F	X	L	0	X
SALENTO VERDICCHIO FRIZZANTE	C004	X	254	1	X	X	F	0	X
SALENTO VERDICCHIO PASSITO	C004	X	254	1	D	X	E	0	X
SALENTO VERDICCHIO SPUMANTE	C004	X	254	1	X	X	B	0	X
SALENTO VERMENTINO	C004	X	258	1	X	X	E	0	X

SALENTO VERMENTINO DA UVE STRAMATURE	C004	X	258	1	F	X	L	0	X
SALENTO VERMENTINO FRIZZANTE	C004	X	258	1	X	X	F	0	X
SALENTO VERMENTINO PASSITO	C004	X	258	1	D	X	E	0	X
SALENTO VERMENTINO SPUMANTE	C004	X	258	1	X	X	B	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C004	X	BIS	1	X	X	E	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C004	X	BIS	1	F	X	L	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C004	X	BIS	1	X	X	F	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO	C004	X	BIS	1	D	X	E	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO SPUMANTE	C004	X	BIS	1	X	X	B	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C004	X	BIS	2	X	X	E	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C004	X	BIS	2	F	X	L	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C004	X	BIS	2	X	X	F	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C004	X	BIS	2	C	X	E	0	X
SALENTO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO	C004	X	BIS	2	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
SALENTO GARGANEGA	C004	X	092	1	X	X	E	0	X
SALENTO GARGANEGA FRIZZANTE	C004	X	092	1	X	X	F	0	X
SALENTO GARGANEGA PASSITO	C004	X	092	1	D	X	E	0	X
SALENTO NEGRO AMARO ROSATO	C004	X	163	3	X	X	E	0	X
SALENTO NEGRO AMARO ROSATO FRIZZANTE	C004	X	163	3	X	X	F	0	X
SALENTO TREBBIANO	C004	X	TRE	1	X	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO FRIZZANTE	C004	X	TRE	1	X	X	F	0	X
SALENTO TREBBIANO PASSITO	C004	X	TRE	1	D	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO	C004	X	240	1	X	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C004	X	240	1	X	X	F	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C004	X	240	1	D	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA	C004	X	129	1	X	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	C004	X	129	1	X	X	F	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA PASSITO	C004	X	129	1	D	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA DI CANDIA	C004	X	131	1	X	X	E	0	X

SALENTO MALVASIA BIANCA DI CANDIA PASSITO	C004	X	131	1	D	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA DI CANDIA FRIZZANTE	C004	X	131	1	X	X	F	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA LUNGA	C004	X	132	1	X	X	E	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C004	X	132	1	X	X	F	0	X
SALENTO MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C004	X	132	1	D	X	E	0	X

10A13455

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Puglia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 5 agosto 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Puglia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini «Puglia»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Puglia» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Puglia», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 5 agosto 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Puglia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Puglia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Puglia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "PUGLIA".

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Puglia" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Puglia" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Ciliegiolo n.;
Coda di volpe b.
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla
Greco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;

Lacrima n.,
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal peduncolo rosso n.
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.
Trebbiano
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.
Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per l’intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature" ed essere designati con la menzione "vendemmia tardiva".

Per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

L'indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione della dicitura "Lambrusco vinificato in bianco" è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.

Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.

L'indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione della dicitura "Negroamaro vinificato in bianco" riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Negroamaro.

Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Puglia" comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 26; per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
9,5% vol per i bianchi;
9,5% vol per i rosati;
10,00 % vol per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti del 0,5% vol.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%.

per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Puglia" passito e uve stramature è consentito l'appassimento anche sulla pianta..

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" devono essere effettuate sull'intero territorio della Regione Puglia. E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

"Puglia" bianco 10,0% vol;
"Puglia" rosso 10,50 % vol;
"Puglia" rosato 10,0 % vol;
"Puglia" novello 11,0% vol;
"Puglia" passito secondo la vigente normativa
"Puglia" vino da uve stramature 15,0% vol .

I vini a indicazione geografica tipica "Puglia" frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

All'indicazione geografica tipica "Puglia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Puglia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
PUGLIA BIANCO	C003	X	888	1	X	X	E	0	X
PUGLIA BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	888	1	F	X	L	0	X
PUGLIA BIANCO FRIZZANTE	C003	X	888	1	X	X	F	0	X
PUGLIA BIANCO PASSITO	C003	X	888	1	D	X	E	0	X
PUGLIA BIANCO SPUMANTE	C003	X	888	1	X	X	B	0	X
PUGLIA ROSSO	C003	X	999	2	X	X	E	0	X
PUGLIA ROSSO DA UVE STRAMATURE	C003	X	999	2	F	X	L	0	X
PUGLIA ROSSO FRIZZANTE	C003	X	999	2	X	X	F	0	X
PUGLIA ROSSO NOVELLO	C003	X	999	2	C	X	E	0	X
PUGLIA ROSSO PASSITO	C003	X	999	2	D	X	E	0	X
PUGLIA ROSATO	C003	X	999	3	X	X	E	0	X
PUGLIA ROSATO FRIZZANTE	C003	X	999	3	X	X	F	0	X
PUGLIA ROSATO NOVELLO	C003	X	999	3	C	X	E	0	X
PUGLIA ROSATO SPUMANTE	C003	X	999	2	X	X	B	0	X
PUGLIA AGLIANICO	C003	X	002	2	X	X	E	0	X
PUGLIA AGLIANICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	002	2	F	X	L	0	X
PUGLIA AGLIANICO FRIZZANTE	C003	X	002	2	X	X	F	0	X
PUGLIA AGLIANICO NOVELLO	C003	X	002	2	C	X	E	0	X
PUGLIA AGLIANICO PASSITO	C003	X	002	2	D	X	E	0	X
PUGLIA ALEATICO	C003	X	009	2	X	X	E	0	X
PUGLIA ALEATICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	009	2	F	X	L	0	X
PUGLIA ALEATICO FRIZZANTE	C003	X	009	2	X	X	F	0	X
PUGLIA ALEATICO NOVELLO	C003	X	009	2	C	X	E	0	X
PUGLIA ALEATICO PASSITO	C003	X	009	2	D	X	E	0	X
PUGLIA ASPRINIO BIANCO	C003	X	016	1	X	X	E	0	X
PUGLIA ASPRINIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	016	1	F	X	L	0	X
PUGLIA ASPRINIO BIANCO FRIZZANTE	C003	X	016	1	X	X	F	0	X
PUGLIA ASPRINIO BIANCO PASSITO	C003	X	016	1	D	X	E	0	X
PUGLIA ASPRINIO BIANCO SPUMANTE	C003	X	016	1	X	X	B	0	X
PUGLIA BARBERA N.	C003	X	019	2	X	X	E	0	X
PUGLIA BARBERA N. DA UVE STRAMATURE	C003	X	019	2	F	X	L	0	X
PUGLIA BARBERA N. FRIZZANTE	C003	X	019	2	X	X	F	0	X
PUGLIA BARBERA N. NOVELLO	C003	X	019	2	C	X	E	0	X
PUGLIA BARBERA N. PASSITO	C003	X	019	2	D	X	E	0	X

PUGLIA BIANCO D'ALESSANO	C003	X	028	1	X	X	E	0	X
PUGLIA BIANCO D'ALESSANO DA UVE STRAMATURE	C003	X	028	1	F	X	L	0	X
PUGLIA BIANCO D'ALESSANO FRIZZANTE	C003	X	028	1	X	X	F	0	X
PUGLIA BIANCO D'ALESSANO PASSITO	C003	X	028	1	D	X	E	0	X
PUGLIA BIANCO D'ALESSANO SPUMANTE	C003	X	028	1	X	X	B	0	X
PUGLIA BIANCOLELLA	C003	X	029	1	X	X	E	0	X
PUGLIA BIANCOLELLA DA UVE STRAMATURE	C003	X	029	1	F	X	L	0	X
PUGLIA BIANCOLELLA FRIZZANTE	C003	X	029	1	X	X	F	0	X
PUGLIA BIANCOLELLA PASSITO	C003	X	029	1	D	X	E	0	X
PUGLIA BIANCOLELLA SPUMANTE	C003	X	029	1	X	X	B	0	X
PUGLIA BOMBINO BIANCO	C003	X	032	1	X	X	E	0	X
PUGLIA BOMBINO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	032	1	F	X	L	0	X
PUGLIA BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C003	X	032	1	X	X	F	0	X
PUGLIA BOMBINO BIANCO PASSITO	C003	X	032	1	D	X	E	0	X
PUGLIA BOMBINO BIANCO SPUMANTE	C003	X	032	1	X	X	B	0	X
PUGLIA BOMBINO NERO	C003	X	033	2	X	X	E	0	X
PUGLIA BOMBINO NERO DA UVE STRAMATURE	C003	X	033	2	F	X	L	0	X
PUGLIA BOMBINO NERO FRIZZANTE	C003	X	033	2	X	X	F	0	X
PUGLIA BOMBINO NERO NOVELLO	C003	X	033	2	C	X	E	0	X
PUGLIA BOMBINO NERO PASSITO	C003	X	033	2	D	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET FRANC	C003	X	042	2	X	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET FRANC DA UVE STRAMATURE	C003	X	042	2	F	X	L	0	X
PUGLIA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C003	X	042	2	X	X	F	0	X
PUGLIA CABERNET FRANC NOVELLO	C003	X	042	2	C	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET FRANC PASSITO	C003	X	042	2	D	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET SAUVIGNON	C003	X	043	2	X	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C003	X	043	2	F	X	L	0	X
PUGLIA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C003	X	043	2	X	X	F	0	X
PUGLIA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C003	X	043	2	C	X	E	0	X
PUGLIA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C003	X	043	2	D	X	E	0	X
PUGLIA CHARDONNAY	C003	X	298	1	X	X	E	0	X

PUGLIA CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C003	X	298	1	F	X	L	0	X
PUGLIA CHARDONNAY FRIZZANTE	C003	X	298	1	X	X	F	0	X
PUGLIA CHARDONNAY PASSITO	C003	X	298	1	D	X	E	0	X
PUGLIA CHARDONNAY SPUMANTE	C003	X	298	1	X	X	B	0	X
PUGLIA CILIEGIOLO	C003	X	062	2	X	X	E	0	X
PUGLIA CILIEGIOLO DA UVE STRAMATURE	C003	X	062	2	F	X	L	0	X
PUGLIA CILIEGIOLO FRIZZANTE	C003	X	062	2	X	X	F	0	X
PUGLIA CILIEGIOLO NOVELLO	C003	X	062	2	C	X	E	0	X
PUGLIA CILIEGIOLO PASSITO	C003	X	062	2	D	X	E	0	X
PUGLIA CODA DI VOLPE	C003	X	065	1	X	X	E	0	X
PUGLIA CODA DI VOLPE DA UVE STRAMATURE	C003	X	065	1	F	X	L	0	X
PUGLIA CODA DI VOLPE FRIZZANTE	C003	X	065	1	X	X	F	0	X
PUGLIA CODA DI VOLPE PASSITO	C003	X	065	1	D	X	E	0	X
PUGLIA CODA DI VOLPE SPUMANTE	C003	X	065	1	X	X	B	0	X
PUGLIA FALANGHINA	C003	X	079	1	X	X	E	0	X
PUGLIA FALANGHINA DA UVE STRAMATURE	C003	X	079	1	F	X	L	0	X
PUGLIA FALANGHINA FRIZZANTE	C003	X	079	1	X	X	F	0	X
PUGLIA FALANGHINA PASSITO	C003	X	079	1	D	X	E	0	X
PUGLIA FALANGHINA SPUMANTE	C003	X	079	1	X	X	B	0	X
PUGLIA FIANO	C003	X	081	1	X	X	E	0	X
PUGLIA FIANO DA UVE STRAMATURE	C003	X	081	1	F	X	L	0	X
PUGLIA FIANO FRIZZANTE	C003	X	081	1	X	X	F	0	X
PUGLIA FIANO PASSITO	C003	X	081	1	D	X	E	0	X
PUGLIA FIANO SPUMANTE	C003	X	081	1	X	X	B	0	X
PUGLIA FRANCAVILLA	C003	X	085	1	X	X	E	0	X
PUGLIA FRANCAVILLA DA UVE STRAMATURE	C003	X	085	1	F	X	L	0	X
PUGLIA FRANCAVILLA FRIZZANTE	C003	X	085	1	X	X	F	0	X
PUGLIA FRANCAVILLA PASSITO	C003	X	085	1	D	X	E	0	X
PUGLIA FRANCAVILLA SPUMANTE	C003	X	085	1	X	X	B	0	X
PUGLIA GRECO	C003	X	097	1	X	X	E	0	X
PUGLIA GRECO DA UVE STRAMATURE	C003	X	097	1	F	X	L	0	X
PUGLIA GRECO FRIZZANTE	C003	X	097	1	X	X	F	0	X
PUGLIA GRECO PASSITO	C003	X	097	1	D	X	E	0	X
PUGLIA GRECO SPUMANTE	C003	X	097	1	X	X	B	0	X
PUGLIA IMPIGNO	C003	X	107	1	X	X	E	0	X
PUGLIA IMPIGNO DA UVE	C003	X	107	1	F	X	L	0	X

STRAMATURE									
PUGLIA IMPIGNO FRIZZANTE	C003	X	107	1	X	X	F	0	X
PUGLIA IMPIGNO PASSITO	C003	X	107	1	D	X	E	0	X
PUGLIA IMPIGNO SPUMANTE	C003	X	107	1	X	X	B	0	X
PUGLIA INCROCIO MANZONI 6.0.13	C003	X	299	1	X	X	E	0	X
PUGLIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 DA UVE STRAMATURE	C003	X	299	1	F	X	L	0	X
PUGLIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 FRIZZANTE	C003	X	299	1	X	X	F	0	X
PUGLIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 PASSITO	C003	X	299	1	D	X	E	0	X
PUGLIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 SPUMANTE	C003	X	299	1	X	X	B	0	X
PUGLIA LACRIMA	C003	X	111	2	X	X	E	0	X
PUGLIA LACRIMA DA UVE STRAMATURE	C003	X	111	2	F	X	L	0	X
PUGLIA LACRIMA FRIZZANTE	C003	X	111	2	X	X	F	0	X
PUGLIA LACRIMA NOVELLO	C003	X	111	2	C	X	E	0	X
PUGLIA LACRIMA PASSITO	C003	X	111	2	D	X	E	0	X
PUGLIA LAMBRUSCO	C003	X	LAM	2	X	X	E	0	X
PUGLIA LAMBRUSCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	LAM	2	F	X	L	0	X
PUGLIA LAMBRUSCO FRIZZANTE	C003	X	LAM	2	X	X	F	0	X
PUGLIA LAMBRUSCO NOVELLO	C003	X	LAM	2	C	X	E	0	X
PUGLIA LAMBRUSCO PASSITO	C003	X	LAM	2	D	X	E	0	X
PUGLIA MALBECH	C003	X	127	2	X	X	E	0	X
PUGLIA MALBECH DA UVE STRAMATURE	C003	X	127	2	F	X	L	0	X
PUGLIA MALBECH FRIZZANTE	C003	X	127	2	X	X	F	0	X
PUGLIA MALBECH NOVELLO	C003	X	127	2	C	X	E	0	X
PUGLIA MALBECH PASSITO	C003	X	127	2	D	X	E	0	X
PUGLIA MALVASIA B.	C003	X	MAB	1	X	X	E	0	X
PUGLIA MALVASIA B. DA UVE STRAMATURE	C003	X	MAB	1	F	X	L	0	X
PUGLIA MALVASIA B. FRIZZANTE	C003	X	MAB	1	X	X	F	0	X
PUGLIA MALVASIA B. PASSITO	C003	X	MAB	1	D	X	E	0	X
PUGLIA MALVASIA B. SPUMANTE	C003	X	MAB	1	X	X	B	0	X
PUGLIA MALVASIA N.	C003	X	MAN	2	X	X	E	0	X
PUGLIA MALVASIA N. DA UVE STRAMATURE	C003	X	MAN	2	F	X	L	0	X
PUGLIA MALVASIA N. FRIZZANTE	C003	X	MAN	2	X	X	F	0	X
PUGLIA MALVASIA N. NOVELLO	C003	X	MAN	2	C	X	E	0	X
PUGLIA MALVASIA N. PASSITO	C003	X	MAN	2	D	X	E	0	X
PUGLIA MERLOT	C003	X	146	2	X	X	E	0	X
PUGLIA MERLOT DA UVE STRAMATURE	C003	X	146	2	F	X	L	0	X
PUGLIA MERLOT FRIZZANTE	C003	X	146	2	X	X	F	0	X

PUGLIA MERLOT NOVELLO	C003	X	146	2	C	X	E	0	X
PUGLIA MERLOT PASSITO	C003	X	146	2	D	X	E	0	X
PUGLIA MONTONICO	C003	X	151	1	X	X	E	0	X
PUGLIA MONTONICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	151	1	F	X	L	0	X
PUGLIA MONTONICO FRIZZANTE	C003	X	151	1	X	X	F	0	X
PUGLIA MONTONICO PASSITO	C003	X	151	1	D	X	E	0	X
PUGLIA MONTONICO SPUMANTE	C003	X	151	1	X	X	B	0	X
PUGLIA MOSCATELLO SELVATICO	C003	X	307	1	X	X	E	0	X
PUGLIA MOSCATELLO SELVATICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	307	1	F	X	L	0	X
PUGLIA MOSCATELLO SELVATICO FRIZZANTE	C003	X	307	1	X	X	F	0	X
PUGLIA MOSCATELLO SELVATICO PASSITO	C003	X	307	1	D	X	E	0	X
PUGLIA MOSCATELLO SELVATICO SPUMANTE	C003	X	307	1	X	X	B	0	X
PUGLIA MOSCATO BIANCO	C003	X	153	1	X	X	E	0	X
PUGLIA MOSCATO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	153	1	F	X	L	0	X
PUGLIA MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C003	X	153	1	X	X	F	0	X
PUGLIA MOSCATO BIANCO PASSITO	C003	X	153	1	D	X	E	0	X
PUGLIA MOSCATO BIANCO SPUMANTE	C003	X	153	1	X	X	B	0	X
PUGLIA NEGRO AMARO	C003	X	163	2	X	X	E	0	X
PUGLIA NEGRO AMARO DA UVE STRAMATURE	C003	X	163	2	F	X	L	0	X
PUGLIA NEGRO AMARO FRIZZANTE	C003	X	163	2	X	X	F	0	X
PUGLIA NEGRO AMARO NOVELLO	C003	X	163	2	C	X	E	0	X
PUGLIA NEGRO AMARO PASSITO	C003	X	163	2	D	X	E	0	X
PUGLIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO	C003	X	361	2	X	X	E	0	X
PUGLIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO DA UVE STRAMATURE	C003	X	361	2	F	X	L	0	X
PUGLIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO FRIZZANTE	C003	X	361	2	X	X	F	0	X
PUGLIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO NOVELLO	C003	X	361	2	C	X	E	0	X
PUGLIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO PASSITO	C003	X	361	2	D	X	E	0	X
PUGLIA NOTARDOMENICO	C003	X	174	2	X	X	E	0	X
PUGLIA NOTARDOMENICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	174	2	F	X	L	0	X

PUGLIA NOTARDOMENICO FRIZZANTE	C003	X	174	2	X	X	F	0	X
PUGLIA NOTARDOMENICO NOVELLO	C003	X	174	2	C	X	E	0	X
PUGLIA NOTARDOMENICO PASSITO	C003	X	174	2	D	X	E	0	X
PUGLIA PAMPANUTO	C003	X	179	1	X	X	E	0	X
PUGLIA PAMPANUTO DA UVE STRAMATURE	C003	X	179	1	F	X	L	0	X
PUGLIA PAMPANUTO FRIZZANTE	C003	X	179	1	X	X	F	0	X
PUGLIA PAMPANUTO PASSITO	C003	X	179	1	D	X	E	0	X
PUGLIA PAMPANUTO SPUMANTE	C003	X	179	1	X	X	B	0	X
PUGLIA PETIT VERDOT	C003	X	335	2	X	X	E	0	X
PUGLIA PETIT VERDOT DA UVE STRAMATURE	C003	X	335	2	F	X	L	0	X
PUGLIA PETIT VERDOT FRIZZANTE	C003	X	335	2	X	X	F	0	X
PUGLIA PETIT VERDOT NOVELLO	C003	X	335	2	C	X	E	0	X
PUGLIA PETIT VERDOT PASSITO	C003	X	335	2	D	X	E	0	X
PUGLIA PIEDIROSSO	C003	X	189	2	X	X	E	0	X
PUGLIA PIEDIROSSO DA UVE STRAMATURE	C003	X	189	2	F	X	L	0	X
PUGLIA PIEDIROSSO FRIZZANTE	C003	X	189	2	X	X	F	0	X
PUGLIA PIEDIROSSO NOVELLO	C003	X	189	2	C	X	E	0	X
PUGLIA PIEDIROSSO PASSITO	C003	X	189	2	D	X	E	0	X
PUGLIA PINOT BIANCO	C003	X	193	1	X	X	E	0	X
PUGLIA PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	193	1	F	X	L	0	X
PUGLIA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C003	X	193	1	X	X	F	0	X
PUGLIA PINOT BIANCO PASSITO	C003	X	193	1	D	X	E	0	X
PUGLIA PINOT BIANCO SPUMANTE	C003	X	193	1	X	X	B	0	X
PUGLIA PINOT GRIGIO	C003	X	194	1	X	X	E	0	X
PUGLIA PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C003	X	194	1	F	X	L	0	X
PUGLIA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C003	X	194	1	X	X	F	0	X
PUGLIA PINOT GRIGIO PASSITO	C003	X	194	1	D	X	E	0	X
PUGLIA PINOT GRIGIO SPUMANTE	C003	X	194	1	X	X	B	0	X
PUGLIA PINOT NERO	C003	X	195	2	X	X	E	0	X
PUGLIA PINOT NERO DA UVE STRAMATURE	C003	X	195	2	F	X	L	0	X
PUGLIA PINOT NERO FRIZZANTE	C003	X	195	2	X	X	F	0	X
PUGLIA PINOT NERO NOVELLO	C003	X	195	2	C	X	E	0	X

PUGLIA PINOT NERO PASSITO	C003	X	195	2	D	X	E	0	X
PUGLIA PRIMITIVO	C003	X	199	2	X	X	E	0	X
PUGLIA PRIMITIVO DA UVE STRAMATURE	C003	X	199	2	F	X	L	0	X
PUGLIA PRIMITIVO FRIZZANTE	C003	X	199	2	X	X	F	0	X
PUGLIA PRIMITIVO NOVELLO	C003	X	199	2	C	X	E	0	X
PUGLIA PRIMITIVO PASSITO	C003	X	199	2	D	X	E	0	X
PUGLIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C003	X	205	2	X	X	E	0	X
PUGLIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C003	X	205	2	F	X	L	0	X
PUGLIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C003	X	205	2	X	X	F	0	X
PUGLIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C003	X	205	2	C	X	E	0	X
PUGLIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C003	X	205	2	D	X	E	0	X
PUGLIA RIESLING ITALICO	C003	X	209	1	X	X	E	0	X
PUGLIA RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C003	X	209	1	F	X	L	0	X
PUGLIA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C003	X	209	1	X	X	F	0	X
PUGLIA RIESLING ITALICO PASSITO	C003	X	209	1	D	X	E	0	X
PUGLIA RIESLING ITALICO SPUMANTE	C003	X	209	1	X	X	B	0	X
PUGLIA RIESLING RENANO	C003	X	210	1	X	X	E	0	X
PUGLIA RIESLING RENANO DA UVE STRAMATURE	C003	X	210	1	F	X	L	0	X
PUGLIA RIESLING RENANO FRIZZANTE	C003	X	210	1	X	X	F	0	X
PUGLIA RIESLING RENANO PASSITO	C003	X	210	1	D	X	E	0	X
PUGLIA RIESLING RENANO SPUMANTE	C003	X	210	1	X	X	B	0	X
PUGLIA SANGIOVESE	C003	X	218	2	X	X	E	0	X
PUGLIA SANGIOVESE DA UVE STRAMATURE	C003	X	218	2	F	X	L	0	X
PUGLIA SANGIOVESE FRIZZANTE	C003	X	218	2	X	X	F	0	X
PUGLIA SANGIOVESE NOVELLO	C003	X	218	2	C	X	E	0	X
PUGLIA SANGIOVESE PASSITO	C003	X	218	2	D	X	E	0	X
PUGLIA SAUVIGNON	C003	X	221	1	X	X	E	0	X
PUGLIA SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C003	X	221	1	F	X	L	0	X
PUGLIA SAUVIGNON FRIZZANTE	C003	X	221	1	X	X	F	0	X
PUGLIA SAUVIGNON PASSITO	C003	X	221	1	D	X	E	0	X
PUGLIA SAUVIGNON SPUMANTE	C003	X	221	1	X	X	B	0	X
PUGLIA SEMILLON	C003	X	227	1	X	X	E	0	X

PUGLIA SEMILLON DA UVE STRAMATURE	C003	X	227	1	F	X	L	0	X
PUGLIA SEMILLON FRIZZANTE	C003	X	227	1	X	X	F	0	X
PUGLIA SEMILLON PASSITO	C003	X	227	1	D	X	E	0	X
PUGLIA SEMILLON SPUMANTE	C003	X	227	1	X	X	B	0	X
PUGLIA SUSUMANIELLO	C003	X	229	2	X	X	E	0	X
PUGLIA SUSUMANIELLO DA UVE STRAMATURE	C003	X	229	2	F	X	L	0	X
PUGLIA SUSUMANIELLO FRIZZANTE	C003	X	229	2	X	X	F	0	X
PUGLIA SUSUMANIELLO NOVELLO	C003	X	229	2	C	X	E	0	X
PUGLIA SUSUMANIELLO PASSITO	C003	X	229	2	D	X	E	0	X
PUGLIA SYLVANER VERDE	C003	X	230	1	X	X	E	0	X
PUGLIA SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C003	X	230	1	F	X	L	0	X
PUGLIA SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C003	X	230	1	X	X	F	0	X
PUGLIA SYLVANER VERDE PASSITO	C003	X	230	1	D	X	E	0	X
PUGLIA SYLVANER VERDE SPUMANTE	C003	X	230	1	X	X	B	0	X
PUGLIA SYRAH	C003	X	231	2	X	X	E	0	X
PUGLIA SYRAH DA UVE STRAMATURE	C003	X	231	2	F	X	L	0	X
PUGLIA SYRAH FRIZZANTE	C003	X	231	2	X	X	F	0	X
PUGLIA SYRAH NOVELLO	C003	X	231	2	C	X	E	0	X
PUGLIA SYRAH PASSITO	C003	X	231	2	D	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO	C003	X	TRE	1	X	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO DA UVE STRAMATURE	C003	X	TRE	1	F	X	L	0	X
PUGLIA TREBBIANO FRIZZANTE	C003	X	TRE	1	X	X	F	0	X
PUGLIA TREBBIANO PASSITO	C003	X	TRE	1	D	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO SPUMANTE	C003	X	TRE	1	X	X	B	0	X
PUGLIA UVA DI TROIA	C003	X	247	2	X	X	E	0	X
PUGLIA UVA DI TROIA DA UVE STRAMATURE	C003	X	247	2	F	X	L	0	X
PUGLIA UVA DI TROIA FRIZZANTE	C003	X	247	2	X	X	F	0	X
PUGLIA UVA DI TROIA NOVELLO	C003	X	247	2	C	X	E	0	X
PUGLIA UVA DI TROIA PASSITO	C003	X	247	2	D	X	E	0	X
PUGLIA VERDECA	C003	X	252	1	X	X	E	0	X
PUGLIA VERDECA DA UVE STRAMATURE	C003	X	252	1	F	X	L	0	X
PUGLIA VERDECA FRIZZANTE	C003	X	252	1	X	X	F	0	X
PUGLIA VERDECA PASSITO	C003	X	252	1	D	X	E	0	X
PUGLIA VERDECA SPUMANTE	C003	X	252	1	X	X	B	0	X
PUGLIA VERDICCHIO BIANCO	C003	X	254	1	X	X	E	0	X
PUGLIA VERDICCHIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	254	1	F	X	L	0	X

PUGLIA VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C003	X	254	1	X	X	F	0	X
PUGLIA VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C003	X	254	1	D	X	E	0	X
PUGLIA VERDICCHIO BIANCO SPUMANTE	C003	X	254	1	X	X	B	0	X
PUGLIA VERMENTINO B.	C003	X	258	1	X	X	E	0	X
PUGLIA VERMENTINO B. DA UVE STRAMATURE	C003	X	258	1	F	X	L	0	X
PUGLIA VERMENTINO B. FRIZZANTE	C003	X	258	1	X	X	F	0	X
PUGLIA VERMENTINO B. PASSITO	C003	X	258	1	D	X	E	0	X
PUGLIA VERMENTINO B. SPUMANTE	C003	X	258	1	X	X	B	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C003	X	BIS	1	X	X	E	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C003	X	BIS	1	F	X	L	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C003	X	BIS	1	X	X	F	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO	C003	X	BIS	1	D	X	E	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO SPUMANTE	C003	X	BIS	1	X	X	B	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C003	X	BIS	2	X	X	E	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C003	X	BIS	2	F	X	L	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C003	X	BIS	2	X	X	F	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C003	X	BIS	2	C	X	E	0	X
PUGLIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO	C003	X	BIS	2	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
PUGLIA TREBBIANO GIALLO	C003	X	240	1	X	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C003	X	240	1	X	X	F	0	X
PUGLIA TREBBIANO GIALLO PASSITO	C003	X	240	1	D	X	E	0	X

10A13457

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ersela Xhafa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ersela Xhafa, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro We for You School Division s.n.c. di Villa Cesare e Longobardi Lucia in Gallarate (VA), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ersela Xhafa, cittadina albanese, nata a Roskovec (Albania) in data 30 aprile 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 26 ottobre 2010.

Pagamento dell'onorario al dott. Carlo Poddi per la realizzazione degli interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera, propedeutici allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 2906/16 del 30 aprile 2010 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera redatto a cura del dott. Carlo Poddi e si è proceduto a nominare lo stesso direttore dei lavori;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 3361/19 del 18 maggio 2010 di aggiornamento del programma opere ed interventi relativi alla «Louis Vuitton World Series»;

Vista la nota prot. 76456 del 12 ottobre 2010, con la quale il Soggetto Attuatore dott. Nicola dell'Acqua, ha trasmesso al Commissario Delegato la documentazione contabile e il piano di manutenzione degli interventi ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al dott. Carlo Poddi attestando la completezza di tutta la documentazione stessa relativa agli interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera propedeutici allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» ed ha dichiarato che nulla osta alla liquidazione dei compensi al dott. Carlo Poddi;

Vista la fattura n. 16/2010 del 4 agosto 2010 emessa dal dott. Carlo Poddi relativa alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, valutazione di incidenza ambientale, coordinamento sicurezza per progettazione, esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di ripristino sistema A.I.B. isola di Caprera per lo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» per un totale di euro 36.012,11 IVA compresa, di cui euro 5.884,33 a titolo di ritenuta d'acconto;

Atteso che il pagamento della predetta somma è a carico delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposto, a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale in premessa stessa indicata, il pagamento a favore del dott. Carlo Poddi, P.IVA 00667130959 sul conto corrente presso la Banca Carige S.p.A. di Oristano - IBAN: IT61 O061 7517 4000 0000 0143 980 - della somma di euro 36.012,11 IVA compresa di cui euro 5.884,33 a titolo di ritenuta d'acconto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 26 ottobre 2010

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

10A13336

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2010.

Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco - dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'anfiteatro collinare-pedemontano e della Valle del Sonna. ((Deliberazione n. IX/000576).

LA GIUNTA

Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. dell'anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco;

Visto l'Allegato 3 – Osservazioni – della suddetta delibera, così come modificato con d.g.r. 10 marzo 2010, n. 8/11484, ed in particolare il punto 18 della sezione «Osservazioni pervenute» riguardante l'osservazione pervenuta il 24 giugno 2009 da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata;

Rilevato che a causa della parziale illeggibilità della data di ricevimento della suddetta osservazione posta sul timbro del Protocollo Generale, è stata erroneamente considerata la data del 24 giugno 2009, giorno di ricezione dell'osservazione da parte della D.G. Territorio e Urbanistica, e conseguentemente la stessa osservazione è risultata pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 139 comma 5, decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, non dando pertanto luogo a procedere al suo esame come stabilito al punto 4 della sezione «Esame osservazioni» del sopracitato Allegato 3;

Preso atto dell'ordinanza della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 431/10 REG.ORD.SOSP. di accoglimento, ai fini di una motivata valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento regionale presentato dalle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata;

Ritenuto pertanto di procedere all'esame dell'osservazione suddetta, pervenuta da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata, per la cui analisi e valutazione, si è tenuto conto delle motivazioni espresse dalla Commissione;

Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre è da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le località Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiché, se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili. Per queste ragioni l'osservazione non è accolta;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di non accogliere l'osservazione presentata dalle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica, Colleoni Donata per le motivazioni in premessa e che di seguito si riportano:

«l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre è da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le località Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiché, se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili».

2. Di modificare conseguentemente l'Allegato 3 – Osservazioni – della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, rettificata con d.g.r. 10 marzo 2010, n. 8/11484 come di seguito specificato:

al punto 2 della Sezione «Esame osservazioni», dopo le parole «Sono da respingere le osservazioni indicate con i numeri 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16» sono aggiunte le parole «e 18». Dopo le parole «Arch. Giuseppe Travaglini,» sono aggiunte «Vanalli Franca e Marisa Enrica, Colleoni Donata,»;

dopo il numero 16) del sopracitato punto 2 viene aggiunto «18) l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre è da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le località Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiché, se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili.»;

al punto 4 della Sezione «Esame osservazioni» le parole «17, 18, 19» sono sostituite con le parole «17, 19».

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa ai Comuni di Cisano Begamasco e Caprino Bergamasco, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 6 ottobre 2010

Il segretario: PILLONI

10A13433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suprefact»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2145 del 21 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - Codice fiscale 00832400154.

Medicinale: SUPREFACT.

Variazione A.I.C.:

Riduzione del periodo di Validità (B11);

Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità ed alle modifiche delle condizioni di conservazione del prodotto finito come di seguito riportato:

riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 3 anni a 2 anni;

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da «conservare a temperatura non superiore a 25°C e conservare al riparo dalla luce» a «conservare a temperatura non superiore a 25°C; non congelare; conservare al riparo dalla luce.»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025540016 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5,5 ml.

Le confezioni già prodotte da oltre 2 anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 90 giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità di 2 anni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13335

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «PPS 5%»

Con la determinazione n. aRM - 69/2010-61 del 20 ottobre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PPS 5%;

confezione 014227033;

descrizione: «Soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml.

10A13434

Revoca rilasciata alla società Siffra Omeopatici S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di alcuni medicinali

Con il provvedimento n. aM - 148/2010 del 14/10/2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Torello da Strada, 7/9 - Strada in Chianti (loc. Strada in Chianti), rilasciata alla società SIFFRA Omeopatici S.r.l.

10A13435

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Verapamil Big»

Con la determinazione n. aRM - 57/2010-578 del 14 settembre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Benedetti S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: VERAPAMIL BIG;

confezione 033430012;

descrizione: «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato;

confezione 033430024;

descrizione: «240 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

10A13436

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carvedilolo Ratiopharm»

Con la determinazione n. aRM - 59/2010-1378 del 14 settembre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369015

Descrizione: 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369027

Descrizione: 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369039

Descrizione: 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369041

Descrizione: 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369054

Descrizione: 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369066

Descrizione: 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369078

Descrizione: 250 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369080

Descrizione: 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369092

Descrizione: 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369104

Descrizione: 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369116

Descrizione: 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369128

Descrizione: 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369130

Descrizione: 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369142

Descrizione: 250 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369155

Descrizione: 14 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369167

Descrizione: 28 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369179

Descrizione: 30 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369181

Descrizione: 56 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369193

Descrizione: 60 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369205

Descrizione: 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369217

Descrizione: 250 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 6,25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369229

Descrizione: 14 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369231

Descrizione: 28 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369243

Descrizione: 30 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369256

Descrizione: 56 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369268

Descrizione: 60 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369270

Descrizione: 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

Farmaco: CARVEDILOLO RATIOPHARM

Confezione 036369282

Descrizione: 250 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE DA 25 MG

10A13437

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ximex»

Con la determinazione n. aRM - 60/2010-8011 del 14 settembre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dompe' s.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: XIMEX;

Confezione: 028991091;

Descrizione: «500 mg compresse solubili» 12 compresse.

Farmaco: XIMEX;

Confezione: 028991154;

Descrizione:«1 g compresse solubili» 12 compresse.

10A13438

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società Ossigeno Napoli S.O.N. s.p.a.

Con il provvedimento n. aG - 85/2010 del 14 ottobre 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Foggia, via Trinitapoli, 1, rilasciata alla società Società Ossigeno Napoli S.O.N. s.p.a.

10A13439

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla società Ipra s.p.a.

Con il provvedimento n. aM - 159/2010 del 27 ottobre 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Assoro (Enna) via Pasquasia angolo via Giancagliano, rilasciata alla società IPRA s.p.a.

10A13440

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 13 gennaio 2005.

Il giorno 18 ottobre 2010 si è perfezionato Io scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 2008, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2008.

In conformità all'articolo XXII, il Trattato entrerà in vigore il giorno 17 novembre 2010.

10A13086

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 29 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3857
Yen	111,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,598
Corona danese	7,4562
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86860
Fiorino ungherese	271,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9820
Nuovo leu romeno	4,2663
Corona svedese	9,3610
Franco svizzero	1,3708
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1920
Kuna croata	7,3470
Rublo russo	42,7523
Lira turca	1,9887
Dollaro australiano	1,4216
Real brasiliano	2,3638
Dollaro canadese	1,4150
Yuan cinese	9,2437
Dollaro di Hong Kong	10,7467
Rupia indonesiana	12383,89
Rupia indiana	61,5200
Won sudcoreano	1557,90
Peso messicano	17,1544
Ringgit malese	4,3090
Dollaro neozelandese	1,8280
Peso filippino	59,741
Dollaro di Singapore	1,7968
Baht tailandese	41,509
Rand sudafricano	9,6827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13506

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1º novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3926
Yen	111,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,533
Corona danese	7,4569
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86675
Fiorino ungherese	270,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097

Zloty polacco	3,9701
Nuovo leu romeno	4,2825
Corona svedese	9,2765
Franco svizzero	1,3756
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1455
Kuna croata	7,3469
Rublo russo	42,8993
Lira turca	1,9872
Dollaro australiano	1,4094
Real brasiliano	2,3691
Dollaro canadese	1,4160
Yuan cinese	9,3325
Dollaro di Hong Kong	10,7957
Rupia indonesiana	12424,86
Rupia indiana	61,8871
Won sudcoreano	1556,66
Peso messicano	17,1951
Ringgit malese	4,3066
Dollaro neozelandese	1,8130
Peso filippino	59,739
Dollaro di Singapore	1,7989
Baht tailandese	41,590
Rand sudafricano	9,7495

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4018
Yen	113,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,500
Corona danese	7,4564
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87490
Fiorino ungherese	270,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9548
Nuovo leu romeno	4,2880
Corona svedese	9,3230
Franco svizzero	1,3766
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2030
Kuna croata	7,3440
Rublo russo	43,1555
Lira turca	1,9830
Dollaro australiano	1,4021
Real brasiliano	2,3874
Dollaro canadese	1,4168
Yuan cinese	9,3608
Dollaro di Hong Kong	10,8660
Rupia indonesiana	12511,26
Rupia indiana	62,1700
Won sudcoreano	1559,75
Peso messicano	17,2419
Ringgit malese	4,3260
Dollaro neozelandese	1,8154
Peso filippino	59,847
Dollaro di Singapore	1,8057
Baht tailandese	41,774
Rand sudafricano	9,7440

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13508

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19327.XVJ/3/14/2010 CE (16) del 15.10.2010 i manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.3935/06	CHEDDITE CH3	*24.06.2010-23.06.2011*	0161	1.3 C	I
0589.EXP.3936/06	CHEDDITE CH4	*24.06.2010-23.06.2011*	0161	1.3 C	I
0589.EXP.3937/06	CHEDDITE CH5	*24.06.2010-23.06.2011*	0161	1.3 C	I
0589.EXP.3938/06	CHEDDITE CH6	24.06.2010	0161	1.3 C	I
0589.EXP.3939/06	CHEDDITE CH8	*24.06.2010-23.06.2011*	0161	1.3 C	I
0589.EXP.3940/06	CHEDDITE CBP	24.06.20101	0161	1.3 C	I

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Mariella Emilio, in nome e per conto della CHEDDITE S.r.l. con stabilimento in Livorno – località Salviano - via del Giaggiolo 189, ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della stessa società. Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società MILAN BLAGOJEVIC – Nameska – Lucani - (Serbia).
Il presente decreto ha validà limitata al 23.06.2011, data di scadenza dei certificati "CE del Tipo", per gli esplosivi denominati CHEDDITE CH3, CHEDDITE CH4, CHEDDITE CH5 e CHEDDITE CH8, per i quali il BAM si è riservato di concludere tutte le prove.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16698-XVJ/4/12/2010 (CE10/2010) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.10.0018	EXEM 100	23.03.2010	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice la società INTER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo, – via Pirenta, n. 1 – Alessandria ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società EPC-FRANCE Paris (FRANCIA). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Soc. EPC-FRANCE in Saint-Martin-De-Crau (FRANCIA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17533-XV.J/6/13/2010 CE (11) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.97.0008	NITRO D8	25.03.2010	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Campagni Aldo, in nome e per conto della INTER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo, – via Pirenta, n. 1 - Alessandria, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società produttrice "EPC-FRANCE – Parigi (Francia)". Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16699-XV.J/4/10/2010 CE (12) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0059.EXP.0412/98	LAMBREX 2	27.11.2003	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Toso Roberto, in nome e per conto della PRAVISANI S.p.A. con stabilimento e depositi in Sequals – località Prati del Sbriss - Pordenone, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della società "Dynamit Nobel Wien GmbH – Lambrecht (Austria)". Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società AUSTIN POWDER Gmbh Lambrecht Austria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18498-XV.J/5/15/2010 CE (15) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0059.EXP.2397/08	SIPECORD 12H	7.12.2009	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Toso Roberto, in nome e per conto della PRAVISANI S.p.A. con stabilimento e depositi in Sequals – località Prati del Sbriss - Pordenone, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della stessa società. Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società PRAVISANI S.p.A. in Pordenone (Italia).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16698-XV.J/4/11/2010 (CE 9/2010) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.10.0020	EXEM 55	30.04.2010	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice la società INTER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo, – via Pirenta, n. 1 – Alessandria ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società EPC-FRANCE Paris (FRANCIA). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Soc. EPC-FRANCE in Saint-Martin-De-Crau (FRANCIA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18649-XV.J/6/17/2010 CE (13) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.10.0026	Accenditore carica pirotecnica Zefiro 9 con numero di serie VEGAPP13320007(5)004	18.06.2010	0351	1.4 C	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Spinosa Salvatore, in nome e per conto della Avio S.p.A. con sede legale in Torino, Strada del Dosso n. 145 e stabilimento in Colleferro, Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società "Avio S.p.A.". Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "AEROSPACE PROPULSION PRODUCTS B.V." (Paesi Bassi).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18648-XV.J/6/16/2010 CE (14) del 15.10.2010 il manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.10.0026	Accenditore carica pirotecnica Zefiro 23 con numero di serie VEGAPP12320007(5)001	18.06.2010	0351	1.4 C	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Spinosa Salvatore, in nome e per conto della Avio S.p.A. con sede legale in Torino, Strada del Dosso n. 145 e stabilimento in Colleferro, Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società "Avio S.p.A.". Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "AEROSPACE PROPULSION PRODUCTS B.V." (Paesi Bassi).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A13185

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin triclamox».

Decreto n. 105 del 24 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: Cydectin Triclamox 1 mg/ml + 50 mg/ml soluzione orale per pecore.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Fort Dodge Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Carretera Camprodon s/n, 17813 - Vall de Bianya (Girona) - Spagna.

Procedure decentrate n. FR/V/0201/001/DC e n. FR/V/0201/001/IB/001.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104116013;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104116025;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104116037.

Composizione: un ml contiene: principio attivo:

Moxidectina 1,0 mg;

Triclabendazolo 50,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestioni miste da nematodi e vermi piatti negli ovini, causate da ceppi sensibili alla moxidectina ed al triclabendazolo, quali quelli di cui al punto 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 31 giorni;

latte: uso non consentito in ovini in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Non usare su ovini gravidi destinati alla produzione di latte per il consumo umano nei 2 mesi prima del parto previsto.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A12801

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Istituzione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Con decreto ministeriale n. 515 del 22 luglio 2010, è stato istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il testo integrale del citato decreto ministeriale è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vd&lm=4&id=16

10A13558

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-264) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.